

CAMPAGNA ELETTORALE NORMATIVA E MEZZI DI PROPAGANDA



Partito Democratico

INDICE

LE NORME GENERALI	PAG 3
I MANIFESTI	PAG 4
FORMAT DEI MANIFESTI	PAG 4
LE INSERZIONI STAMPA	PAG 4
LA PROPAGANDA MOBILE	PAG 4
DISTRIBUZIONE E MAILING	PAG 5
PROVVEDIMENTO GARANTE PRIVACY	PAG 5
TV E RADIO NAZIONALI E LOCALI	PAG 5

ALLEGATI

DELIBERA AGCOM N. 33/08/CSP	PAG 9
DISPOSIZIONI COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLA RAI	PAG 21
MODULO RICHIESTA EMITTENTI	PAG 28
ELENCO COMITATI REGIONALI COMUNICAZIONI	PAG 30
CALENDARIO ADEMPIMENTI	PAG 31

LE NORME GENERALI

Tutte le pubblicazioni (in senso lato) di propaganda sulla propaganda relative alla campagna elettorale devono recare l'indicazione del committente responsabile (art. 3 L. 515/1993 e art. 29 L. 81/1993). Dal volantino all'annuncio radiofonico, dal cd rom allo striscione, dal "santino" al gadget, tutto deve riportare - anche a caratteri minuti - la dicitura minima: «comm. resp. L. 515/93 Nome Cognome».

Il committente deve essere una persona fisica, non una lista o un comitato.

A titolo esemplificativo, si intendono mezzi di propaganda elettorale:

- gli stampati di qualsiasi genere inerenti direttamente o indirettamente la propaganda elettorale;
- gli stampati con la sola indicazione di denominazioni di partiti o liste o nomi di candidati;
- la riproduzione, di qualsiasi dimensione, di simboli e contrassegni di partiti o liste, anche non partecipanti alla competizione;
- gli avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

Sono vietate forme di propaganda elettorale tramite scritte murali, su fondi stradali, rocce, argini, palizzate e recinzioni (art. 1 L. 212/1956).

Dal 30° giorno antecedente le elezioni (venerdì 14 marzo) è inoltre vietata la propaganda luminosa o figurativa con striscioni, drappi, cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni di carattere fisso in luogo pubblico, ad eccezione delle insegne delle sedi di partito, comprese le sedi elettorali temporanee (art. 6 L. 212/1956).

Dalla data di convocazione delle elezioni fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato a tutte le amministrazioni pubbliche svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quella in forma impersonale e indispensabile per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni (art. 9 L. 28/2000).

Nota importante

L'articolo 7 della legge 8 aprile 2004 n. 90, nel modificare l'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ha predisposto per le forniture e i servizi acquisiti dai partiti e dai candidati, nei 90 giorni precedenti le elezioni (quindi sin da sabato 12 gennaio 2008), l'applicazione dell'aliquota Iva al 4% per l'acquisto di spazi di affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e servizi connessi a manifestazioni.

I MANIFESTI

Dal trentesimo giorno antecedente le elezioni (venerdì 14 marzo), i manifesti vanno affissi esclusivamente negli appositi spazi predisposti dai Comuni (L. 212/1956; art. 29, L. 81/1993) che si dividono in:

- spazi di propaganda diretta, assegnati automaticamente ai candidati e alle liste;
- spazi di propaganda indiretta, assegnati, su richiesta al Sindaco, entro il 34° giorno antecedente le elezioni (lunedì 10 marzo) ai soggetti non partecipanti direttamente alla competizione.

Oltre all'affissione fuori degli appositi spazi, è punita anche l'affissione in spazi assegnati a concorrenti (Cass. penale, III, 28/9/94, n. 10256).

FORMAT DEI MANIFESTI

Per le elezioni saranno realizzati dall'ufficio comunicazione format per manifesti e materiali vari di propaganda. I format saranno inviati ai segretari regionali e coordinatori provinciali, e comunque disponibili nella sezione "materiali di comunicazione" del sito www.partitodemocratico.it

LE INSERZIONI STAMPA

Nei 30 giorni antecedenti le elezioni, la propaganda sulla stampa (ad eccezione degli organi di partiti e movimenti politici) è ammessa esclusivamente nei seguenti casi (art. 29 L. 81/1993):

- annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati;
- pubblicazioni di presentazione di candidati e liste;
- presentazione e illustrazione dei programmi elettorali.

Le concessionarie rendono pubbliche le tariffe elettorali.

LA PROPAGANDA MOBILE

La pubblicità su autobus locali (c.d. "dinamica") è una opportunità interessante nelle città in cui esiste una flotta di mezzi consistente, ma è ammessa in genere soltanto prima della campagna elettorale.

La propaganda sonora da mezzi mobili in movimento è limitata all'annuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno gli incontri (art. 7 L. 130/1975).

Altre limitazioni, per esempio di orario o luoghi sensibili, possono essere previste dai locali regolamenti di pubblicità e pubbliche affissioni o dalla zonizzazione acustica del territorio (meglio nota come Piano del rumore) disposta dal Comune.

DISTRIBUZIONE E MAILING

Alla distribuzione del materiale di propaganda si può provvedere in vario modo

- in proprio con sostenitori e candidati, dividendo le aree geografiche della città;
- in abbinamento a giornali cellophanati con indirizzo;
- con altre pubblicità commerciali;
- mediante posta elettronica*;
- mediante Poste Italiane*, con o senza indirizzo, a prezzo ridotto.

Per quest'ultima modalità Poste Italiane stabilisce di anno in anno nuove disposizioni applicative (sistemi di pagamento, uffici presso i quali consegnare il materiale, modulistica, particolari layout della busta, ecc.).

* vedi DISPOSIZIONI GARANTE PRIVACY

PROVVEDIMENTO GARANTE PRIVACY

Per quanto riguarda l'utilizzo di dati personali per iniziative di propaganda elettorale è necessario far riferimento al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali.

Il provvedimento stabilisce i casi in cui sia necessario o meno il consenso degli elettori per l'invio dei materiali di propaganda.

Ad esempio non è necessario il consenso per dati contenuti in liste elettorali, elenchi pubblici, dati di iscritti a partiti o organismi politici ecc. E' invece necessario il consenso per le modalità di comunicazione elettronica (sms, mms, e-mail).

Il provvedimento attualmente in vigore è quello adottato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 7 settembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2005 e consultabile anche sul sito www.garanteprivacy.it

TV E RADIO NAZIONALI E LOCALI

La Commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approvano il regolamento che disciplina la partecipazione nelle trasmissioni televisive e la trasmissione dei messaggi autogestiti, gratuiti e a pagamento.

Vi ricordiamo alcune scadenze relative alla richiesta di trasmissione dei messaggi autogestiti per le elezioni politiche, per la Rai e per le emittenti private, nazionali e locali.

RAI

Dalla data di presentazione delle candidature (domenica 9 marzo) la RAI trasmette i messaggi politici autogestiti.

Possono fare richiesta di usufruire degli spazi per i messaggi:

- Le forze politiche che costituiscono Gruppo in almeno un ramo del Parlamento;
- Le forze politiche che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo;
- Le forze politiche che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale;
- Le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo misto della Camera e il Gruppo misto del Senato, individuate d'intesa dai rispettivi Presidenti.

I soggetti che ne hanno diritto fanno richiesta alla RAI entro i 7 giorni successivi allo scadere

dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature (ossia entro lunedì 17 marzo) . Nella richiesta è indicata la durata di ciascun messaggio richiesto ed è specificato se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, presso gli studi di Roma, oppure fare ricorso a filmati o registrazioni realizzate in proprio ma conformi agli standard tecnici della Rai.

Entro il giorno successivo allo scadere delle richieste (martedì 18 marzo) la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori destinati a tale programmazione.

Per ogni altra informazione riguardante trasmissioni di comunicazione politica, tribune elettorali ecc, si rimanda alle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione della concessionaria pubblica e tribune elettorali per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica che saranno approvate dalla Commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai (ALL. 2).

TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI NAZIONALI

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

I messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie.

I messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche.

Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore; nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente. Ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito" con l'indicazione del soggetto politico committente.

Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento*, le emittenti che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito rendono pubblico il loro intendimento, ai soggetti politici tramite un comunicato da trasmettere sulla propria emittente e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento* e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in almeno una circoscrizione interessata dalla consultazione. A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/EN.

In allegato la delibera num. 33/08/CSP contenente le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione elaborata dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni (ALL. 1).

In allegato anche il modulo con cui effettuare la richiesta alle emittenti televisive (ALL. 3) e l'elenco dei comitati regionali per le comunicazioni (ALL. 4).

TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI LOCALI

Per quanto riguarda le emittenti locali la disciplina che regola i messaggi autogestiti gratuiti è la medesima qui sopra riportata per le emittenti nazionali. Le emittenti locali possono trasmettere anche messaggi autogestiti a pagamento.

Messaggi politici autogestiti a pagamento

Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento.

Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici a pagamento le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento* fino a tutto il penultimo giorno antecedente la data delle votazioni, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.

Nell'avviso, le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:

- le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
- le modalità di prenotazione degli spazi;
- le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;
- ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.

Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi.

Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi a pagamento devono essere preceduti e seguiti da un 7 annuncio in audio del seguente contenuto: "Messaggio elettorale a pagamento", con l'indicazione del soggetto politico committente.

Per le emittenti televisive locali i messaggi a pagamento devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: "Messaggio elettorale a pagamento", con l'indicazione del soggetto politico committente.

Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

**il provvedimento entra in vigore dalla data di indizione dei comizi elettorali*

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo

giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'articolo 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali.

I messaggi politici elettorali di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura "messaggio elettorale" con l'indicazione del soggetto politico committente.

Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

- a. annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- b. pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- c. pubblicazioni di confronto tra più candidati

Per ogni particolare riguardante le condizioni temporali di prenotazione degli spazi, le tariffe ecc. si rinvia alla Delibera n. 33/08/CSP dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008,)(ALL. 1).

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con circolare del 14 febbraio 2008 pubblicata sul sito agcom.it, ha ricordato a tutte le emittenti televisive e radiofoniche e alle testate giornalistiche che, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 28 del 2000, i risultati dei sondaggi elettorali possono essere diffusi soltanto se accompagnati, in forma leggibile, dalle seguenti indicazioni, che devono essere rese contestualmente disponibili, nella loro integralità, sull'apposito sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri, www.sondaggipoliticoelettorali.it:

- soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- committente e acquirente;
- criteri seguiti per la formazione del campione;
- metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
- numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- domande rivolte;
- percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- data in cui è stato realizzato il sondaggio.

Pertanto, come già precisato nella circolare diffusa in data 22 febbraio 2006, anch'essa disponibile nel sito dell'Autorità, nel caso in cui emittenti o organi di stampa diffondano la notizia, da chiunque divulgata, di risultati, anche parziali, di sondaggi politici ed elettorali, devono precisare se il sondaggio sia stato o meno realizzato con le modalità sopra indicate, cui la legge condiziona la loro diffusione. Qualora tali precisazioni non siano state date all'atto della diffusione della notizia del sondaggio, le emittenti e gli organi di stampa devono, se l'autore della notizia le fornisce, riportare, entro 24 ore, le precisazioni integrative richieste dalla legge sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.

In caso contrario essi sono tenuti a diffondere, con le stesse modalità di cui sopra, la precisazione che si tratta di sondaggio non rispondente alle prescrizioni di legge.

Resta fermo che nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi elettorali ancorché effettuati anteriormente. L'Autorità ha precisato che tale divieto si applica nei confronti di qualsiasi soggetto, anche politico.

Alleghiamo, infine, il calendario relativo ai vari adempimenti della campagna elettorale 2008 (ALL. 5).

ALLEGATO 1

Delibera n. 33/08/CSP

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nel periodo compreso tra la data di indizione dei comizi elettorali e il termine ultimo per la presentazione delle candidature

Publicata su questo sito in data 21/02/08

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del 25 febbraio 2008

L'Autorità

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20 febbraio 2008, in particolare nella sua prosecuzione del 21 febbraio 2008;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica"; come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione" ed, in particolare, l'articolo 7, comma 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernente "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica";

VISTI la legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero" e il regolamento di attuazione contenuto nel D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104;

VISTA la legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante "Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica";

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme per la risoluzione dei conflitti di interessi", come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

VISTA la delibera n. 22/06/CSP del 1 febbraio 2006, recante "Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali";

RILEVATO che nei giorni 13 e 14 aprile 2008 avranno luogo le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in data 13 febbraio 2008;

CONSIDERATO che, a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere e della convocazione

dei comizi elettorali, disposti con decreti del Presidente della Repubblica in data 6 febbraio 2008, per effetto dei quali è incominciata formalmente la campagna elettorale ai sensi della legge n. 28 del 2000 in vista delle prossime elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, occorre disciplinare la fase in corso, compresa tra la data di indizione dei comizi elettorali e lo spirare del termine ultimo per la presentazione delle candidature;

UDITA la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 13 e 14 aprile 2008, e trovano applicazione sino al decorrere del termine ultimo per la presentazione delle candidature. Esse si applicano su tutto il territorio nazionale nei confronti delle emittenti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica.

2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali regionali, amministrative o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.

Articolo 2

(Soggetti politici)

1. Ai fini del successivo Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, si intendono per soggetti politici sino al decorrere del termine ultimo per la presentazione delle candidature :

- a. le forze politiche che costituiscono Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
- b. le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;
- c. le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che costituiscono in seno al Gruppo Misto della Camera o del Senato, una componente di almeno due parlamentari;
- d. le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), c) che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
- e. il Gruppo Misto della Camera dei deputati e il Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi.

TITOLO II - RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I - Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali

Articolo 3

(Riparto degli spazi di comunicazione politica)

1. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica riferita alla consultazione elettorale nelle forme previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sino al decorrere del termine ultimo per la presentazione delle candidature, sono ripartiti per il cinquanta per cento e in modo paritario ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) e per il cinquanta per cento tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), in proporzione alla loro forza parlamentare.

2. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purchè ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. E' altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

3. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 1:00 del giorno successivo.

5. I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicati all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Articolo 4

(Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a. rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente nazionale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotta. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/EN, reso disponibile nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it.

b. inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonché possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione

nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/EN, reso disponibile nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Articolo 5

(Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione radiotelevisiva, debbono garantire la presenza dei soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche.

3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati ed esponenti politici, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Inoltre essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, o di esponenti politici.

4. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

5. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato anche d'ufficio dall'Autorità che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti

6. Le emittenti radiotelevisive nazionali private sono tenute a comunicare all'Autorità, con cadenza settimanale, il calendario delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati ed informano altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente.

7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

8. In qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

Articolo 6

(Programmi diffusi all'estero)

1. Le emittenti televisive nazionali private i cui programmi sono diffusi all'estero pongono particolare cura nell'assicurare un'informazione articolata e completa ai cittadini che votano nella circoscrizione estero, sul dibattito politico, sulle informazioni relative al sistema elettorale, sulle modalità di espressione del voto nella medesima circoscrizione e sulle modalità di partecipazione dei cittadini italiani residenti all'estero alla vita politica nazionale.

2. Le emittenti televisive nazionali private i cui programmi sono ricevuti all'estero assicurano ade-

guata informazione ai cittadini che votano nella circoscrizione estero.

3. In caso di soggetti esercenti più reti televisive con diffusione o ricezione all'estero, gli adempimenti di cui al presente articolo si intendono riferiti alla rete di maggior copertura ed ascolto.

Capo II - Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali

Articolo 7

(Programmi di comunicazione politica)

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera c), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere nel periodo di vigenza della presente delibera devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

2. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

3. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 1:00 del giorno successivo, in modo da garantire l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici anche attraverso analoghe opportunità di ascolto. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

5. E' possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

Articolo 8

(Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a. rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotta. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EN resi disponibili nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

b. inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso

con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EN resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Articolo 9

(Messaggi politici autogestiti a pagamento)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera d), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.
2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.
3. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici di cui al comma 1 sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.
4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:
 - a. le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
 - b. le modalità di prenotazione degli spazi;
 - c. le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;
 - d. ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.
5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.
6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.
8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.
10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: "Messaggio elettorale a pagamento", con l'indicazione del soggetto politico committente.
11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrapposizione per tutta la loro durata la seguente dicitura: "Messaggio elettorale a pagamento", con l'indicazione del soggetto politico committente.
12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Articolo 10

(Trasmissioni in contemporanea)

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e al presente Capo II esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

Articolo 11

(Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali)

1. Nei programmi di informazione, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità e la pluralità dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative alla consultazione elettorale, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dal citato codice di autoregolamentazione

2. Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e all'articolo 1, comma 1, lettera f), della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera q), n. 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

Capo III - Disposizioni particolari

Articolo 12

(Circuiti di emittenti radiotelevisive locali)

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal Capo I del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal Capo II del presente titolo.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Articolo 13

(Imprese radiofoniche di partiti politici)

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali

imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Articolo 14

(Conservazione delle registrazioni)

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi nel periodo di vigenza della presente delibera per i tre mesi successivi alla conclusione della campagna elettorale e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, della legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate ai sensi dal presente provvedimento.

TITOLO III - STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Articolo 15

(Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'articolo 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a. le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b. le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c. ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici in-

teressati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Articolo 16

(Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)

1. I messaggi politici elettorali di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura "messaggio elettorale" con l'indicazione del soggetto politico committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 17

(Organi ufficiali di stampa dei partiti)

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di coalizioni, liste e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, candidati.

TITOLO IV - SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Articolo 18

(Divieto di sondaggi politici ed elettorali)

1. Fermo restando il divieto di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici, da chiunque divulgata, deve essere obbligatoriamente corredata da una "nota informativa" che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio: +ù

a. il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b. il committente e l'acquirente del sondaggio;

c. i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di "sondaggio rappresentativo" o di "sondaggio non rappresentativo";

d. il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e. il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;

- f. il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;
- g. la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- h. la data in cui è stato realizzato il sondaggio.
2. I sondaggi di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della “nota informativa” di cui al medesimo comma 2 sull’apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
3. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la “nota informativa” di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.
4. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la “nota informativa” di cui al comma 2 appare in apposito sottotitolo a scorrimento a caratteri leggibili.
5. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la “nota informativa” di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.
6. Quando emittenti o organi di stampa diffondono la notizia, da chiunque divulgata, dell’esistenza di un sondaggio, devono precisare se il sondaggio sia stato o meno realizzato con le modalità sopra indicate, cui la legge condiziona la loro diffusione. Nel caso in cui tali precisazioni non siano state date all’atto della diffusione della notizia del sondaggio, le emittenti e gli organi di stampa devono, se l’autore della notizia le fornisce, riportare, entro 24 ore, le precisazioni integrative richieste dalla legge sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati. In caso contrario essi sono tenuti a diffondere, con le stesse modalità di cui sopra, la precisazione che si tratta di sondaggio non rispondente alle prescrizioni di legge.

TITOLO V - VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 19

(Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni)

1. Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, assolvono, nell’ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti all’articolo 14, i seguenti compiti:
- a. di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
- b. di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di sua competenza.

Articolo 20

(Procedimenti sanzionatori)

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d’ufficio dall’Autorità, al fine dell’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 10 e 11-quinquies della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio

di dieci giorni dal fatto.

2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità può denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al Capo II della Legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e delle relative disposizioni attuative di cui al presente atto.

3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo telefax, all'Autorità, all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente Comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, al gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto Gruppo della Guardia di Finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

4. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e va accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.

5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l'Autorità, nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio avvia l'istruttoria, dando comunque, precedenza nella trattazione a quelle immediatamente procedibili.

7. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorità stessa. Adotta i propri provvedimenti entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, fatta salva l'ipotesi dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da parte delle emittenti televisive e degli editori, con contestuale informativa all'Autorità.

8. I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e televisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non si siano ancora costituiti, dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 10.

9. Il Gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 8, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia di Finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, decorrenti dal deposito degli stessi atti e supporti presso gli uffici del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interessi dell'Autorità medesima.

11. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala tempestivamente all'Autorità per le garan-

zie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

12. Gli Ispettorati Territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i Comitati regionali per le comunicazioni, o, ove non costituiti, con i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

13. Le emittenti radiotelevisive private nazionali e gli organi di stampa sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento, adeguando la propria attività di programmazione e pubblicazione, nonché i conseguenti comportamenti.

14. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'articolo 1, comma 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e a norma dell'articolo 11-quinquies, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313. Accerta, altresì, l'attuazione delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

15. Nell'ipotesi in cui il provvedimento dell'Autorità contenga una misura ripristinatoria della parità di accesso ai mezzi di informazione, come individuata dall'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiotelevisive o gli editori di stampa quotidiana sono tenuti ad adempiere nella prima trasmissione o pubblicazione utile e, comunque, nel termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento medesimo.

16. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 per le violazioni delle disposizioni della legge medesima, non abrogate dall'articolo 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilità.

17. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ipotesi di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 relative allo svolgimento delle campagne per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica di cui alla presente delibera nei confronti delle imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera 1) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e che fanno capo al titolare di cariche di governo e ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sottoposte al controllo dei medesimi, procede all'esercizio della competenza attribuita dalla legge 20 luglio 2004, n. 215 in materia di risoluzione dei conflitti di interessi.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è resa disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it.

Roma, 21 febbraio 2006

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE

Michele Lauria

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di comunicazione politica e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, previste per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nel periodo compreso tra la data di indizione dei comizi elettorali e lo spirare del termine ultimo per la presentazione delle candidature

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi premesso:

che nei giorni 13 e 14 aprile 2008 avranno luogo le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

visto, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le "Tribune", l'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del Testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonché, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;

visti, quanto alla disciplina delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, nonché la legge 27 dicembre 2001, n. 459;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella seduta del 13 febbraio 2008;

considerato altresì che a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere e della convocazione dei comizi elettorali, disposti con decreti firmati dal Presidente della Repubblica in data 6 febbraio 2008, essendo quindi incominciata formalmente la campagna elettorale ai sensi della legge n. 28/2000 in vista delle prossime elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare ha ritenuto di disciplinare con la massima urgenza e sollecitudine la fase già in corso, compresa tra la data di indizione dei comizi elettorali e lo spirare del termine ultimo per la presentazione delle candidature;

considerato che visti i tempi e le modalità della presentazione delle candidature e dell'espressione di voto, occorre provvedere a disciplinare, per la circoscrizione estero, le trasmissioni di comunicazione politica e di informazione anche per la parte relativa al periodo successivo alla presentazione delle liste;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni del presente provvedimento, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000 n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni dei membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 13 e 14 aprile 2008, sino al decorrere del termine ultimo per la presentazione delle candidature.

2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali regionali, amministrative o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

Art. 2

(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI avente ad oggetto le trasmissioni di cui al presente provvedimento ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto a norma dell'articolo 3, comma 2. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all'art. 6 del presente provvedimento, nonché le interviste di cui all'articolo 7 e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3, anche in sede regionale;

b) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, mediante i notiziari e gli altri programmi a contenuto informativo, di cui all'articolo 4, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge;

c) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della RAI non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

Art. 3

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale.

2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

c) nei confronti delle forze politiche, diverse da a) e b) che costituiscono in seno al Gruppo Misto

- della Camera o del Senato, una componente di almeno due parlamentari;
- d) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), c) che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
- e) nei confronti del Gruppo Misto della Camera dei deputati e del Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi.
3. Nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e di cui all'art. 6, i tempi sono ripartiti per il 50% e in modo paritario ai soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), b) e c) e per il 50% tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), in proporzione alla loro forza parlamentare.
4. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. E' altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.
5. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.
6. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge.

Art. 4

(Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.
2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla Rai, e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, debbono garantire la presenza dei soggetti politici di cui all'art. 3, comma 2, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche.
3. In particolare i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati ed esponenti politici, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Inoltre essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, o di esponenti politici.
4. Nel periodo disciplinato dal presente regolamento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.
5. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, e il ripristino di even-

tuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

6. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione parlamentare il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati, ed informa altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente.

Art. 5

(Illustrazione delle modalità di presentazione delle liste)

1. A far luogo almeno dal quinto giorno successivo alla approvazione della presente delibera, la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 1 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili, con apposito spot diffuso con la medesima frequenza, nelle stesse fasce orarie.

3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

Art. 6

(Tribune elettorali)

1. In riferimento alle elezioni politiche previste per il 13 e il 14 aprile 2008, la RAI organizza e trasmette, nella fascia oraria dalle ore 17 alle ore 19, e comunque evitando la coincidenza con gli altri programmi a contenuto informativo della Rai, Tribune politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna organizzata con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti delle diverse forze politiche.

2. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito all'art. 3, comma 3.

3. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4, 5 e 6.

4. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla sede di Roma della RAI.

5. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione.

6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

7. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

8. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

9. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente prov-

vedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione di RAI Parlamento, che riferisce alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 9.

Art. 7

(Interviste dei rappresentanti delle diverse forze politiche)

1. La RAI predispone e trasmette, nel periodo oggetto della presente delibera, in aggiunta alle Tribune di cui all'articolo 6, una intervista per ciascuna delle forze politiche di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi a contenuto informativo.

2. Ciascuna intervista, a cura di un giornalista RAI, ha una durata di cinque minuti ed è trasmessa tra le ore 22.30 e le ore 23.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.

3. Le interviste sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra le parti; se sono registrate, la registrazione è effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le trasmissioni non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

4. Sono trasmesse per prime le interviste dei soggetti politici presenti nel Parlamento europeo seguite da quelli presenti nel Parlamento italiano. L'ordine di trasmissione delle interviste è determinato secondo il numero dei rappresentanti nella sede parlamentare di ciascun soggetto politico, in ordine crescente. In caso di pari rappresentanti si procede per sorteggio.

Art. 8

(Trasmissioni per la circoscrizione estero)

1. A far luogo almeno dal terzo giorno successivo all'approvazione della seguente delibera, la Direzione di Rai International, sentita la Direzione di RAI Parlamento, nel rispetto della missione editoriale assegnatagli dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Convenzioni Stato-Rai, D.P.R. 31 luglio 1997 e D.P.R. 23 settembre 2002), predispone una scheda televisiva che sarà trasmessa da Rai International e da Rai Uno e il cui testo sarà pubblicato sul sito web della RAI, nonché una scheda radiofonica, trasmettute a predisporre e a trasmettere una scheda televisiva e radiofonica che illustra le principali caratteristiche delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica previste per il 13 e 14 aprile, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di voto per i cittadini italiani residenti in Italia, nonché ai tempi e alle modalità di espressione del voto nella circoscrizione estero per i cittadini italiani residenti all'estero.

2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari e i programmi di approfondimento diffusi da Rai International e dai canali nazionali della RAI ricevuti all'estero pongono particolare cura nell'assicurare un'informazione articolata e completa ai cittadini che votano nella circoscrizione estero sul dibattito politico, sulle modalità di espressione del voto nella circoscrizione estero e sulle modalità di partecipazione dei cittadini italiani residenti all'estero alla vita politica nazionale.

3. La Direzione di Rai International, sentita la Direzione di RAI Parlamento, realizza almeno due Tribune elettorali televisive e due radiofoniche per ciascuna delle ripartizioni della circoscrizione estero di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, con la partecipazione dei rappresentanti delle liste ammesse alle elezioni. Tali Tribune sono trasmesse secondo modalità idonee a garantirne la fruizione da parte di tutti gli elettori della circoscrizione estero. In particolare, per quanto riguarda le Tribune televisive, esse sono trasmesse da Rai International e devono essere replicate con collocazioni in palinsesto tali da garantire la visione di più repliche,

in orari di maggiore ascolto su tutta la superficie dei territori delle ripartizioni alle quali si riferisce ciascuna Tribuna. Le Tribune elettorali riferite alla ripartizione a) e alla ripartizione d) della circoscrizione estero, di cui al predetto comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 459 del 2001, sono anche trasmesse almeno due volte ciascuna da RAIUNO in orari di maggiore ascolto.

4. Al fine di garantire agli elettori della circoscrizione estero la possibilità di seguire lo svolgimento della campagna elettorale radiotelevisiva in Italia, la RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui agli articoli 6 e 7 siano ritrasmesse all'estero, garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto, ed assicura che le stesse trasmissioni siano, per quanto possibile, collocate in palinsesto su RAIUNO.

5. Nei venti giorni precedenti il primo giorno previsto per le votazioni nelle circoscrizioni estero, Rai international è tenuta a predisporre una striscia a cadenza settimanale della durata di quindici minuti che informi sulle iniziative adottate e comunicate alla rete dalle liste elettorali durante la campagna elettorale. Tale trasmissione andrà in onda su RAIUNO e Rai international in orari di maggiore ascolto.

Art. 9

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1 I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 10

(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale)

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base quindicinale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la Direzione Generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata la correzione della linea informativa.

3. La violazione della presente disciplina, fermi restando i diritti dei soggetti politici e le conseguenze sul piano del diritto comune, costituisce inosservanza degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249

ALLEGATO 3

MODELLO MAG/3/EN

RICHIESTA DEI SOGGETTI POLITICI DI TRASMISSIONE DEI MESSAGGI
AUTOGESTITI GRATUITI RELATIVI ALLA CAMPAGNA PER LE ELEZIONI
POLITICHE INDETTE NEI GIORNI 13 E 14 APRILE 2008

REGIONE	
SOGGETTO POLITICO COMMITTENTE	
Nominativo rappresentante elettorale	
Indirizzo	
N. telefonico	
N. telefax	
Email (se disponibile)	
Tipologia emittente:	
A) TV	
B) Radio	
Denominazione dell'emittente	
Durata del messaggio radiofonico	
Durata del messaggio televisivo	

Data

Firma rappresentante elettorale

Firma rappresentante legale emittente

ALLEGATO 4

Co.Re.Com (Comitati Regionali per le Comunicazioni)

Abruzzo (Co.Re.Com.)

Palazzo dell'Emiciclo - Via Michele Jacobucci, 4 - 67100 L'Aquila - **Presidente:** Tino Fortunato Di Sipio

Tel.: 0862.644232 - 472 - **Fax:** 0862.644470

E-mail: miriam.natrella@regione.abruzzo.it , marialaura.simeoni@regione.abruzzo.it

Sito Web: <http://www.corecomabruzzo.it/>

Basilicata (Co.Re.Com.)

Viale della Regione Basilicata, 6 - 85100 Potenza - **Presidente:** Loredana Albano

Tel.: 0971 447088 - 63 - Fax: 0971 447190

E-mail: corecom@regione.basilicata.it

Sito Web: <http://www.consiglio.basilicata.it/corecom/corecom.asp>

Bolzano (Comitato Provinciale per le Comunicazioni)

c/o Prov. Autonoma di Bolzano - Corso Italia, 17 - 39100 Bolzano - **Presidente:** Hansjörg Kucera

Tel.: 0471/287188 - Fax: 0471/405172

E-mail: comprovcomunicazioni@consiglio-bz.org

Sito Web: <http://www.consiglio-bz.org/comitatocomunicazioni/>

Calabria (Co.Re.Com.)

Via Cardinale Portanova - Palazzo Campanella - 89127 Reggio Calabria - **Presidente:** Umberto Giordano

Tel.: 0965 814984 - 810227 - Fax: 0965 810301

E-mail: corecom.cal@consrc.it

Sito Web: www.consiglioregionale.calabria.it/hp2/consiglio/corecom/

Campania (Co.re.com.)

Centro Direzionale Isola, F/8 - 80143 Napoli - **Presidente:** Samuele Ciambriello

Tel.: 081/7783872 - 873 - 874 - 877 - Fax: 081/7783878 - 887

E-mail: corecom-pre@cons-reg-campania.org

Sito Web: consiglio.regione.campania.it/crc/servlet/Comitati.jsp?idCom=30&nomecom=CORECOM

Emilia Romagna (Co.Re.Com.)

Viale A. Moro, 44 - 40127 Bologna - **Presidente:** Pier Vittorio Marvasi

Tel.: 051/6396372 - 377 - 364 - Fax: 051/6395059

E-mail: corecom@regione.emilia-romagna.it

Sito Web: <http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/al/aal/orgind/corecom/index.htm>

Friuli Venezia Giulia (Co.Re.Com.)

Piazza Oberdan, 5 - 34133 Trieste - **Presidente:** Franco del Campo

Tel.: 040/3773889 - Fax: 040/3773980

E-mail: corecom@regione.fvg.it

Sito Web: www.regione.fvg.it/corecom.htm

Lazio (Co.Re.Com.)

Via Lucrezio Caro, 67 - 00193 Roma - **Presidente:** Angelo Gallippi

Tel.: 06/3215995 - 907 - 706 - Fax: 06/3244426

E-mail: corecom@regione.lazio.it

Sito Web: <http://www.regione.lazio.it/consiglio/corecom/>

Liguria (Co.Re.Com.)

Via G. D'Annunzio, 44 - 16121 Genova - **Presidente:** Federico Filippo Oriana

Tel.: 010/5485497 - 734 - Fax: 010/5484984

E-mail: corecom@regione.liguria.it

Sito Web: <http://www.regione.liguria.it>

Lombardia (Co.Re.Com.)

Via G. Lazzaroni, 3 - 20124 Milano - **Presidente:** Maria Luisa Sangiorgio

Tel.: 02/67482300 - Fax: 02/67482701

E-mail: corecom@consiglio.regione.lombardia.it

Sito Web: <http://www.corecomlombardia.it/pagine/pagina.aspx?&L=IT>

Marche (Co.Re.Com.)

Corso Stamira, 49 - 60100 Ancona - Presidente: Marco Moruzzi
Tel.: 071/2298236 - 550 - 466 - Fax: 071/2298298 - 358
E-mail: corecom@consiglio.marche.it
Sito Web: www.corecom.marche.it

Molise (Co.Re.Com.)

Via Colitto, 7/15 - 86100 Campobasso - Presidente: Tito Lastoria
Tel.: 0874/424212 - 69 - 88 - Fax: 0874/424250
E-mail: corecom@regione.molise.it - corecommolise@virgilio.it
Sito Web: www.regione.molise.it

Piemonte (Co.Re.Com.)

Via S.Teresa, 12 - 10100 Torino - Presidente: Massimo Negarville
Tel.: 011/5757131 - 132 - Fax: 011/5757140
E-mail: info.corecom@consiglioregionale.piemonte.it
Sito Web: <http://www.consiglioregionale.piemonte.it/corecom/>

Puglia (Co.Re.Com.)

Via Paolo Lembo, 40/f - 70121 Bari - Presidente: Giuseppe Giacobozzo
Tel.: 080/5402526 - Fax: 080/5402529
E-mail: uff.corecom@consiglio.puglia.it
Sito Web: http://www.consiglio.puglia.it/altre_strutture/corecom.asp

Sardegna (Co.Re.Rat.)

Via Roma, 25 - 09125 Cagliari - Presidente: Antonio Ghiani
Tel.: 070/60161 - 070/662682 - Fax: 070-67658
E-mail: serv.segreteria@consreg Sardegna.it
Sito Web: <http://consiglio.regione.sardegna.it/sito/coretv00.asp>

Sicilia (Co.Re.Com.)

Via Generale Magliocco, 46 - 90100 Palermo - Presidente: Lorenzo Alessi
Tel.: 091/7075070 - 126 - 308 - Fax: 091/7075316 - 091/7075426
E-mail: corecom@regione.sicilia.it
Sito Web: <http://www.regione.sicilia.it/Presidenza/segreteriagenerale/>

Toscana (Co.Re.Com.)

Piazza San Lorenzo, 2 - 50123 Firenze - Presidente: Marino Livolsi
Tel.: 055/2387880 - Fax: 055/2387871
E-mail: corecom@consiglio.regione.toscana.it
Sito Web: www.consiglio.regione.toscana.it/corecom

Trento (Comitato Provinciale per le Comunicazioni della Provincia Autonoma di Trento)

Via Mancini, 27 - c/o Consiglio Provinciale - 38100 Trento - Presidente: Adriano Goio
Tel.: 0461/213197 - Fax: 0461/984331
E-mail: destefanic@consiglio.provincia.tn.it gardumie@consiglio.provincia.tn.it paissane@consiglio.provincia.tn.it
Sito Web: www.consiglio.provincia.tn.it/relazioni/organismi_istituiti/comitato_servizi_radiotv.asp

Umbria (Co.Re.Com.)

Piazza Italia, 4 - Palazzo Calderini - 06121 PERUGIA - Presidente: Luciano Moretti
Tel.: 075/5763260 - Fax: 075/5763393
E-mail: corecom@crumbria.it
Sito Web: www.corecom.umbria.it

Valle D'Aosta (Co.Re.Com.)

Castello di Montefleury - Via S.Piccolo San Bernardo, 39 - 11100 AOSTA - Presidente: Corrado Bellora
Tel.: 0165/555135 - 554107 - Fax: 0165/551897
E-mail: info@corecomvda.it
Sito Web: www.corecomvda.it

Veneto (Co.Re.Com.)

Via Allegri, 29 - 30213 Mestre-Venezia - 30171 Venezia - Presidente: Roberto Pellegrini
Tel.: 041/2794360 - Fax: 041/2794358
E-mail: corecom@regione.veneto.it
Sito Web: <http://www.regione.veneto.it>

Situazione aggiornata al 27 febbraio 2008

CALENDARIO ELETTORALE 2008

DATA	ADEMPIMENTI	N° giorni alle elez.
14 Gennaio Lunedì	Inizio applicazione IVA agevolata 4% per forniture e servizi elettorali	90
6 Febbraio Mercoledì	Pubblicazione sulla G.U. del DPR per scioglimento Camere e ripartizione seggi. Inizio divieto per le P.A. di "svolgere attività di comunicazione"	67
28 Febbraio Giovedì	Inizio affissione manifesti comunali con data elezioni	45
29 Febbraio Venerdì	Ore 8-20: presentazione al Ministero Interno dei contrassegni dei partiti e delle designazioni degli incaricati al deposito delle liste	44
2 Marzo Domenica	Ore 8-16: presentazione al Ministero Interno dei contrassegni dei partiti e delle designazioni degli incaricati al deposito delle liste	42
4 Marzo Martedì	Termine restituzione ai depositanti del contrassegno presentato	40
6 Marzo Giovedì	Termine per regolarizzare contrassegni non conformi a legge	38
9 Marzo Domenica	Ore 8-20: presentazione liste candidati agli Uffici centrali circoscrizionali (per la Camera) e regionali (per il Senato)	35
10 Marzo Lunedì	Ore 8-20: presentazione liste candidati agli Uffici centrali circoscrizionali (per la Camera) e regionali (per il Senato) Termine presentazione domande ai sindaci per propaganda indiretta	34
11 Marzo Martedì	Esame da parte degli Uffici centrali delle liste presentate. Inizio presentazione richieste spazi per messaggi autogestiti.	33
12 Marzo Mercoledì	Delibere degli Uffici centrali sulla regolarità delle liste presentate. Termine presentazione richieste spazi per messaggi autogestiti.	32
14 Marzo Venerdì	Inizio validità agevolazioni postali. Inizio propaganda elettorale indiretta	30
29 Marzo Sabato	Inizio divieto diffusione sondaggi	15
13 Aprile Domenica	Primo giorno di elezioni (dalle ore 8 alle ore 22). Ore 12: termine presentazione designazioni rappresentanti di lista presso gli Uffici Centrali Circoscrizionali e Uffici Elettorali Regionali	0
14 Aprile Lunedì	Secondo giorno di elezioni (dalle ore 7 alle ore 15)	

www.partitodemocratico.it



Partito  Democratico